



C. M. FOMBAD (a cura di), *Separation of Powers in African Constitutionalism*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 448*.

Il manuale curato dal Prof. C.M. Fombad, *Separation of Powers in African Constitutionalism*, inaugura una nuova serie di volumi edita dalla Oxford University Press, la “*Stellenbosch Handbooks in African Constitutional Law*”. Questi volumi, rendendo conto delle problematiche del costituzionalismo africano, hanno il fine di mettere in luce ed analizzare i temi critici che accomunano la maggioranza delle esperienze costituzionali africane, consegnando così alla dottrina giuscomparatista validi strumenti per promuovere lo studio delle numerose problematiche del costituzionalismo in Africa. La rilevanza di questa collana è presto detta: la totalità degli Stati africani condividono il passato coloniale da cui hanno ereditato i relativi modelli giuridici. Inoltre essi nonché presentano omogenee situazioni sociali, economiche e politiche. Di conseguenza porre attenzione, in chiave comparatistica, alle diverse esperienze africane significa tentare di colmare una lacuna della dottrina comparatista, fino ad oggi poco reattiva alle vicende giuridiche del “continente nero”. Appaiono quindi necessari approfondimenti dottrinari che sottolineino differenze e tratti comuni, nonché, alcuni esempi virtuosi, seppur minoritari, di consolidamento del costituzionalismo e della democrazia pluralista dopo lunghe fasi di autoritarismo (su tutti il Sud Africa, ma anche Benin e Ghana). Nonostante le chiare influenze giuridiche occidentali, primariamente britanniche, statunitensi e francesi, il pregio di questi volumi risiede nella promozione della comparazione delle esperienze costituzionali africane e non con i modelli giuridici esportati dalle potenze coloniali.

In questo senso, meritano altrettanta visibilità le precedenti iniziative della scuola dell'Università di Pretoria, di cui il Prof. Fombad è uno dei massimi esponenti. Questa si è già affermata in passato nel campo del diritto costituzionale africano comparato con i primi due volumi sul tema: C. M. Fombad, C. Murray (a cura di), *Fostering Constitutionalism*

* Contributo sottoposto a *peer review*.

in Africa, Pretoria, Pretoria University Law Press, 2010, pp. 396, M. K. Mbondenyi, T. Ojienda (a cura di), *Constitutionalism and Democratic Governance in Africa: contemporary Perspectives from Sub-Saharan Africa*, Pretoria, Pretoria University Law Press, 2013, pp. 377 e C.M. Fombad (a cura di), *The Implementation of Modern African Constitutions: Challenges and Prospects*, Pretoria, Pretoria University Law Press, 2016, pp. 355. Si segnala inoltre l'interessante volume di S. Mancuso, C.M. Fombad (a cura di), *Comparative Law in Africa: Methodologies and Concepts*, Cape Town, JUTA, 2015, pp. 196, pubblicazione del *Centre for Comparative Law in Africa*, dell'*University of Cape Town*.

Il volume, che inaugura questa nuova collana di manuali della casa editrice *Oxford University Press*, cerca di approfondire le dinamiche del costituzionalismo africano alla luce della classica teoria della separazione dei poteri mediante alcuni casi scelti, la maggior parte dei quali relativi all'area anglofona. Proprio l'abuso e la centralizzazione del potere nell'organo esecutivo costituisce, ancor oggi, un elemento da cui non è possibile prescindere per l'analisi di ogni ordinamento africano. Così è la relazione tra i gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari dei sistemi africani ad essere approfondita, con particolare riguardo alle Corti Costituzionali/Supreme, il cui ruolo è stato spesso snaturato dalle pressioni degli esecutivi.

Il volume è strutturato, secondo questa logica, in quattro sezioni: la prima è costituita da due capitoli introduttivi sull'evoluzione del costituzionalismo africano e sullo stato della separazione dei poteri; la seconda è basata sulla relazione tra il potere legislativo ed esecutivo, introdotto da un saggio che esamina il rapporto tra gli organi richiamati nell'Africa subsahariana anglofona e, successivamente, dai due casi scelti del Kenya e della Nigeria. La terza parte, probabilmente quella più "densa" e che sicuramente desta maggiore curiosità, contiene una serie di saggi sul rapporto tra l'organo giudiziario e gli organi "politici". Questa si sofferma inizialmente sulle esperienze costituzionali lusofone, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e Sao Tome e Principe e Angola, la cui forma di governo è stata definita un "super-presidenzialismo o iper-presidenzialismo". Successivamente, viene analizzato il ruolo degli organi giudiziari in Ghana, Nigeria, Etiopia, Kenya e Namibia.

Infine, la quarta ed ultima sezione focalizza l'attenzione sulle c. d. "*hybrid institutions*", il cui status costituzionale è stato raggiunto per la prima volta nel continente dalla Costituzione del Sud Africa del 1996 (cap. 9). Il compito di queste istituzioni dovrebbe essere quello di agire contro le frequenti distorsioni nel bilanciamento dei poteri. Viene esaminato inoltre il ruolo del pubblico ministero nell'Africa subsahariana anglofona e francofona, la cui eredità giuridica risulta ancora molto attuale. Il volume si conclude con un breve ma interessante capitolo sulle prospettive del costituzionalismo africano.

Come accennato, la prima parte, ripercorrendo le fasi storiche del costituzionalismo africano – probabilmente l'aspetto maggiormente conosciuto - intende non solo dar

rilevanza agli influssi dei modelli giuridici occidentali, bensì agli sviluppi successivi all'importazione o all'imposizione delle costituzioni da parte delle potenze coloniali. Si tratta quindi di sottolineare le caratteristiche tipiche delle costituzioni africane, la maggior parte delle quali riconducibili ai sistemi giuridici misti. La prima generazione del costituzionalismo africano fu caratterizzata da un mero passaggio di potere dalle potenze coloniali all'élite locali e a redigere le costituzioni furono sostanzialmente le prime. Il costituzionalismo liberale, tradotto in un sistema Westminster nelle ex colonie britanniche e nella forma di governo semi presidenziale in quelle francofone, fu applicato senza tener conto delle realtà locali; non fu questa l'unica criticità, in quanto le popolazioni africane non furono incluse nei processi costituenti. Ciò generò, nel corso dei primi anni di indipendenza, un gran numero di conflitti armati in tutta l'Africa e l'emersione di leader politici che, con il pretesto di promuovere l'unità nazionale, favorirono l'accentramento del potere nell'esecutivo. Tra la metà degli anni '60 e l'inizio degli anni 90' in tutta l'Africa subsahariana si susseguirono decine di colpi di stato; i militari erano essenzialmente l'unico attore politicamente rilevante, i quali guidarono brevi transizioni costituzionali, che furono tuttavia travolte da nuovi colpi di stato. Durante questa seconda fase, si diffusero forme di governo presidenziali a tendenza autoritaria, con il ramo esecutivo in pieno controllo dell'organo legislativo e giudiziario. La personalizzazione dell'esecutivo e l'accentramento dei poteri erano così accompagnati dalla costituzionalizzazione del partito unico, spesso anche con la complicità dei precedenti poteri coloniali. Gli anni 80' videro la massima estensione del regime autoritario in Africa verso cui ci si riferisce con l'espressione "*constitutions without constitutionalism*" (Ogendo 1991, Barrie 2009), che rimane, come afferma Fombad, ampiamente attuale. La terza generazione del costituzionalismo africano, che coincise con la "terza ondata di democratizzazione", abbracciò fermamente i principi del costituzionalismo e sotto i migliori auspici si svolsero le prime elezioni con una partecipazione partitica e associativa accettabile. Tuttavia è ancora comune l'abuso di potere da parte dei leader politici africani a cui segue il rafforzamento dei poteri presidenziali sino ad una sua "assolutizzazione", come dimostrano i numerosi tentativi di introdurre il terzo mandato.

Se chiara risulta l'influenza coloniale, non viene trascurata la rilevanza che ha avuto l'ideologia marxista, laddove l'indipendenza venne ottenuta a seguito di lunghi conflitti armati contro la potenza coloniale, come in Algeria, Angola e Mozambico. Analogamente viene esaminata l'influenza dell'Islam e delle tradizioni indigene; ci si sofferma in particolare su queste ultime, in quanto numerose costituzioni riconoscono e sostengono il *customary law* e le *traditional courts*. Non solo; anche dove non è presente un esplicito riconoscimento costituzionale delle istituzioni tradizionali, ciò non significa che esse non abbiano un ruolo rilevante all'interno delle numerose comunità indigene. In particolare, le *traditional courts* godono di grande popolarità in quanto offrono, alla maggior parte della

popolazione, un facile accesso alla giustizia. A tal riguardo rilevano gli esempi della Nigeria, la cui attuale costituzione riconosce il ruolo delle corti richiamate come primo grado di accesso alla giustizia (artt. 236, 245, 266), il Malawi (artt. 110 e 204) e lo Zimbabwe (art. 174). Il problema sorge in caso di conflitto tra le tradizioni giuridiche locali e il riconoscimento dei diritti fondamentali; a tal riguardo la maggior parte delle costituzioni dell’Africa anglofona affermano che il *customary law* non deve contraddire i principi, i valori e i diritti espressi in costituzione, come il concetto di *ubuntu*, richiamato dalla Corte Costituzionale del Sud Africa in *Port Elizabeth Municipality v Various Occupiers* [2005 (1) SA 2017 (CC)]. Inoltre, non vengono trascurati i tentativi messi in atto dalle organizzazioni internazionali e regionali, i cui effetti tuttavia non stati rilevanti sulle costituzioni africane, ad eccezione dell’*African Charter of Human and Peoples Rights* (ACHPR). Fombad conclude che sono sostanzialmente due le tradizioni giuridiche prevalenti in Africa: il modello di *common law*, inizialmente basato sul modello Westminster e successivamente sul presidenzialismo statunitense, e il modello di *civil law* le cui radici sono individuabili nella costituzione francese del 1958. Quindi, nonostante il costituzionalismo africano non sia individuabile come un genere *tout court*, è doveroso sottolineare l’adozione di alcune interessanti soluzioni giuridiche maggiormente allineate alla realtà del continente.

Il Prof. Fombad, nel secondo capitolo, esamina il principio della separazione dei poteri approfondendo i modelli appena richiamati. Per l’Africa anglofona vengono selezionati alcuni casi: la Costituzione del Botswana (1966), del Ghana (1992), del Kenya (2010) e dello Zimbabwe (2013). Queste per una duplice ragione: esprimono la forma di governo presidenziale ma sono state redatte in tre fasi differenti del costituzionalismo africano. Rispetto al rapporto tra organo legislativo e giudiziario, evidenzia, preliminarmente, come tale analisi non possa prescindere dalla frequente assenza del multipartitismo, con la presenza di un partito dominante nel 54% degli stati africani (Fombad 2015). Rafforzamento dell’esecutivo e personalizzazione del partito politico coniugati con l’assoluta maggioranza nelle camere rappresentative generano un forte controllo dell’esecutivo sul legislativo, su cui vengono esercitate forti pressioni nella fase dell’iniziativa legislativa, quando questa non viene delegata. Analogamente forti influenze vengono esercitate sull’apparato giudiziario, spesso segnato da un sistema di nomine che favoriscono l’esecutivo. Tali problematiche si ritrovano in modo accentuato nell’Africa francofona, come nei casi del Cameroon, della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Congo.

La seconda parte del volume si sofferma maggiormente sul rapporto tra l’organo legislativo ed esecutivo. Nel primo saggio vengono analizzati in chiave comparata gli ordinamenti del Ghana, Kenya, Namibia e Sudafrica, in quanto al modello costituzionale importato sono state apportate alcune interessanti modifiche maggiormente in linea con le realtà sociali locali. Le costituzioni degli Stati richiamati sono costruite attorno a “*powerful*

presidencies”, con il ruolo di Capo dello Stato e dell’Esecutivo. Tutti gli Stati hanno costituzionalizzato la legge elettorale e, accanto alla maggioranza assoluta richiesta dalla costituzione del Ghana (art. 63) e della Namibia (art. 28), rileva l’interessante legge elettorale keniota. Quest’ultima fissa l’elezione del Presidente nello stesso giorno in cui si tengono le elezioni legislative ma, per essere eletto, il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta e il 25% dei voti in almeno metà delle 47 contee (art. 138). Soluzione alternativa è sostenuta dal Sudafrica, ove il presidente è eletto in modo indiretto a maggioranza assoluta dalla Camera bassa, l’Assemblea Nazionale, nella prima sessione dopo le elezioni generali (art. 86). I candidati alla Presidenza sono i leader di partito, riprendendo così le convenzioni costituzionali inglesi; l’influenza della forma di governo parlamentare è evidente laddove la camera bassa può sfiduciare il Presidente e quest’ultimo può sciogliere la camera stessa. L’interessante forma di governo sudafricana presenta una commistione di elementi del regime parlamentare e della forma di governo presidenziale, ossia il conferimento della carica di Capo del Governo e Capo dello Stato conferite al Presidente (art. 83). Dai quattro casi presi in esame si evince quindi che, la tradizione britannica della divisione delle cariche di Capo dello Stato e dell’Esecutivo, è ormai scomparsa in tutta l’Africa anglofona. Inoltre il Presidente, in questi casi, detiene ampia discrezione nella composizione del Governo i quali hanno la facoltà di rimuovere i Ministri in qualsiasi momento. Questo saggio conclude che, nonostante l’esistenza nei testi costituzionali di *check and balances*, i presidenti tendono ad influenzare pesantemente il ramo legislativo. Ciò, unitamente alla coesistenza della carica di Capo dell’Esecutivo e dello Stato, rende chiaro come il bilanciamento dei poteri sia in favore degli esecutivi e dei presidenti. La realtà politica, di conseguenza, viene ad assurgere come vero ago della bilancia da cui dipende la variazione di questo “*constitutional pattern*”.

In questa seconda sezione vengono analizzati in modo maggiormente approfondito i casi del Kenya e della Nigeria, accomunati per aver adottato il sistema Westminster e il tipo di stato federale (o quantomeno decentrato). Il Kenya, fu caratterizzato, durante l’ultima fase del colonialismo, da una forma di governo parlamentare bicamerale, la cui seconda camera rappresentava le otto regioni in cui era suddiviso. La Costituzione dell’indipendenza (1963) ribaltò l’assetto istituzionale, conferendo al Kenya una forma di governo presidenziale in un tipo di stato unitario. L’abuso di potere da parte dei presidenti ha successivamente generato un risentimento popolare verso la forte centralizzazione, portando all’adozione di un nuovo testo nel 2010, i cui tratti salienti sono un rilevante sistema di *check and balances*, la forma di governo presidenziale e la reintroduzione del Senato, composto da 47 senatori eletti in modo diretto, in rappresentanza delle 47 contee. Il Senato Riveste il medesimo ruolo della Camera bassa nell’esercizio della funzione legislativa riguardanti le contee, che si dividono in *special* e *ordinary bills*; le prime richiedono una maggioranza dei due terzi da parte dell’Assemblea Nazionale per contrastarne

l'approvazione, mentre le seconde la maggioranza semplice. La funzione di contrasto del Senato verso la Camera bassa su iniziative legislative dell'esecutivo ha avuto modo di manifestarsi sull'*County Allocation of Revenue Bill* (CARB) ma soprattutto sull'*Annual Division of Revenue Bill* (DORB). Mentre la costituzione conferisce speciali poteri di revisione sulla prima, rimane silente sulla seconda; nel caso della DORB per l'anno finanziario 2013/2014, vennero ignorati gli emendamenti proposti dal Senato, che pose la questione alla Corte Suprema (mediante una *advisory opinion*). La Corte, in *Senate v National Assembly, Advisory Reference Opinion n. 2/2013*, accolse le istanze del Senato, in quanto la DORB coinvolge appieno il secondo livello di governo. Non fu questo il solo caso in cui il Senato svolse una funzione di contrasto nei confronti della camera bassa e l'esecutivo; a ciò si aggiunga che non vi è la garanzia di ottenere la maggioranza in entrambe le camere. Quindi il nuovo assetto costituzionale kenyota ha reso entrambe le camere, riequilibrandone il ruolo, in grado di controllare le proprie funzioni, riducendo le interferenze dell'esecutivo.

In tema di rapporti tra esecutivo e legislativo, viene analizzato il caso nigeriano, formalmente sin dall'indipendenza un tipo di stato federale ma che ha sostituito, nella costituzione del 1979, la forma di governo parlamentare con quella presidenziale, le cui disposizioni sono state riprese in larga parte in nella costituzione del 1999. Date le numerose giunte militari susseguitesisi dall'indipendenza, la Nigeria ha ereditato una forte centralizzazione, nonostante formalmente figuri come stato federale. Sebbene nel testo della Costituzione siano presenti ampi riferimenti al bilanciamento dei poteri e al rispetto della *rule of law*, i passati regimi autoritari, hanno profondamente segnato la cultura politica nigeriana, rafforzando il ramo esecutivo. Ciò è risultato evidente soprattutto durante la presidenza del generale Obasanjo (1999-2007), sia a livello federale quanto a livello statale; nonostante alcuni timidi richiami al principio di legalità da parte della Corte Suprema (SC 127/2004), l'organo esecutivo continua a detenere ampi poteri, considerando anche la "timidezza" dell'organo legislativo (Assemblea Nazionale e Senato), che sembra ancora non aver assunto il ruolo di importante verifica delle azioni dell'esecutivo.

La terza sezione, la più estesa, riguarda i rapporti tra ordinamento giudiziario e organi politici e viene introdotta dall'analisi delle ex colonie portoghesi. In questi Stati, il potere giudiziario non gode di ampia considerazione, tanto che, come nel caso dell'Angola, la quasi totalità delle Corti municipali e provinciali non risultavano operative nel 2010. Sono questi, probabilmente, i casi in cui le *traditional authorities* e le *customary courts*, riconosciute nei testi costituzionali (Mozambico art. 4 Cost. e Angola art. 223 Cost.), rivestono un ruolo fondamentale nella risoluzione dei conflitti giuridici, purché non siano confliggenti con i principi costituzionali. Gli esecutivi, inoltre, sostanzialmente svuotano dei loro ruoli gli organi legislativi e giudiziari; le Corti Supreme/Costituzionali, sono soggette ad un'endemica corruzione ed a pressioni politiche da parte degli esecutivi e degli "*State party*". Tra le ex colonie portoghesi, l'Angola costituisce probabilmente il caso più emblematico

di “super presidenzialismo”. L’aspetto più controverso è la modalità di elezione; secondo l’art. 109, il Presidente eletto è il primo nome nella lista vincitrice delle elezioni, che non è soggetto ad alcun voto di fiducia da parte dell’assemblea. La lucida analisi di questo “assolutismo presidenziale”, considera anche il sistema di nomine dei giudici della Corte Suprema, composta da 11 membri, di cui 4 nominati dal Presidente e 4 dall’Assemblea Nazionale. Il controllo della Corte Costituzionale da parte del partito dominante e del Presidente si è palesato nella sentenza n. 319/2013 in merito ai poteri dell’Assemblea di «*exercise its controlling and oversight functions*» verso l’esecutivo ex art. 261). In tale occasione, la Corte ha negato tali poteri in virtù dell’assenza di subordinazione politica dell’organo esecutivo a quello legislativo; la Corte ha così perso un’ottima occasione per rafforzare i poteri dell’Assemblea, lasciando intatto lo squilibrio del potere in favore del Presidente. Il saggio successivo si interroga proprio sul ruolo del ramo giudiziario: oltre a tener presente che spesso questo si trova in totale subordinazione rispetto agli esecutivi, viene sottolineato come sono presenti alcuni casi in cui le Corti Costituzionali hanno iniziato a ricoprire o ricoprono un ruolo primario nella protezione dei diritti dei più deboli. Esempi pertinenti sono costituiti dal Botswana, dal Sudafrica e dal Benin, casi in cui si è verificato un *virtuous alignment* con l’esecutivo, nonché si è giunti ad un *judicial supremacy*. Un altro caso di successo, ampiamente analizzato quello del Ghana e dell’evoluzione dell’organo al vertice del sistema giudiziario del Paese: se inizialmente questo fu pesantemente indebolito dall’esecutivo, vedendolo con sospetto, successivamente si è giunti ad una mutua tolleranza e ad una “*self assertion*” da parte dell’organo giudiziario. I due giudizi della Corte Suprema, che con la nuova Costituzione del 1992 si sentì “*a bird out of a cage*”, sono il *New Patriotic Party v Attorney – General (31 December case)* e il *National Patriotic Party v Inspector General of Police*. Il primo riguardò la festa nazionale del 31 dicembre, istituita nel 1989 per celebrare il colpo di stato del 1981 guidato da Jerry Rawlings che pose fine alla terza breve esperienza repubblicana del 1979. La Corte giudicò incostituzionale la festa nazionale, proprio all’indomani delle elezioni vinte dallo stesso Rawlings, in quanto si riferiva ad eventi ampiamente contrari ai principi fondamentali della nuova Costituzione, in particolar modo agli artt. 3 e 4, appositamente dedicati alla difesa dello Stato costituzionale contro i colpi di stato. Da aggiungere che i difensori, richiamando la dottrina della *political question*, elaborata dalla Corte Suprema USA e spesso utilizzata nell’Africa anglofona, sostennero la non giustiziabilità del caso, al cui riguardo la Corte affermò che «*that doctrine cannot have application to us here in Ghana*». Il secondo, noto come *Public Order Case*, sancì l’incostituzionalità del Public Order Decree del 1972, emanato durante la giunta che guidò il colpo di stato dello stesso anno, che richiedeva il permesso dell’autorità di pubblica sicurezza per indire assemblee pubbliche o dimostrazioni pacifiche; ciò violava questo diritto fondamentale, in accordo con l’articolo 21 co. lett. d della Costituzione.

Il caso nigeriano viene esaminato anche rispetto al ruolo della Corte Suprema nei confronti dell'esecutivo e nel rapporto centro periferia. Particolarmente interessante è il caso *Attorney General of Lagos State v Attorney General of the Federation (SC 70/2004)*, in cui l'esecutivo di Obasanjo ignorò la sentenza della Corte che obbligava il trasferimento dei fondi federali allo stato di Lagos, dimostrando con ciò l'inettitudine dell'esecutivo nei confronti della Corte. Nota è la prassi relativa all'utilizzo della burocrazia, sia a livello federale quanto in quello statale, quale ostacolo all'applicazione di giudizi delle corti contrari ai *desideranda* degli esecutivi. In precedenza la Corte, nel caso della “*adaptive legislation*”, ex art. 315 Cost., che individua nell'esecutivo un organo in grado di modificare testi di legge, ma solamente in termini di meri cambiamenti testuali e non sostanziali, non sanzionò l'esecutivo. Questo infatti apportò sostanziali modifiche all'*Allocation of Revenue Modification Order 2002*, aumentando l'allocazione delle risorse per il governo federale dal 48.5% al 56% (*Attorney General of Abia State and Ors v Attorney General of the Federation, SC 1/2003*). Notevole, invece, è stato l'attivismo della Corte in tema di *political question doctrine* in caso di *impeachment* di governatori statali, richiamata nel corso della Seconda Repubblica (1979-1982), ma non nei giudizi occorsi dal 1999 ad oggi. Sostanzialmente in Nigeria l'ordinamento giudiziario, ad entrambi i livelli di governo, si è mostrato molto timido nel contravvenire all'esecutivo e alquanto riluttante nel pronunciarsi in modo fermo su sensibili tematiche costituzionali.

L'esperienza federale etiopie è profondamente segnata dalla forte influenza dell'organo legislativo sul giudiziario, articolato in corti federali e regionali. Ciò è dato dal ruolo della Camera bassa *House of Federation (HoF)* che limita fortemente l'operato delle corti in virtù della facoltà, conferitagli dalla Costituzione, di interpretare e risolvere dispute di rilevanza costituzionale (artt. 62 e 83). La HoF è in grado anche di intervenire sui giudizi pendenti o definitivi della Corte Suprema, negando totalmente qualsiasi barlume di autonomia del sistema giudiziario. Inoltre, la Camera bassa è intervenuta affidando le funzioni delle corti ad organi amministrativi o giudiziari in seno all'esecutivo, nonostante ciò sia proibito dall'art. 78 della Costituzione. In Etiopia si è verificata quindi una pressoché totale spoliatura, da ultimo con le c.d. *ouster clauses*, delle funzioni dell'apparato giudiziario trasferite ad organi amministrativi.

In Kenya, invece, se da una parte le corti mostrano un certo attivismo nei confronti dell'Esecutivo, come in *Independent Policing Oversight Authority & Another v Attorney General & 660 Others (Petition No. 390/2014)*, dove l'Alta Corte fece cessare il reclutamento delle forze di polizia per corruzione della *National Public Service Commission*, dall'altra non sono mancate accuse verso di esse per porre dei freni verso l'esecutivo, come nel caso in cui il Presidente Kenyatta accusò gli organi giudiziari di “*frustrating the operations of the executive*”.

Questa sezione, si conclude con uno studio sul rapporto tra esecutivo e giudiziario in Namibia, dimostrando come le Corti sono abili nell'affermare la propria indipendenza.

Due sono stati, in particolare, i casi in cui si è verificato un aperto contrasto tra i due organi. In entrambi, *Ngoma v the Minister of Home affairs* (No. 206/2000) e *Sikunda v Government of the Republic of Namibia and another* (2) 2001 NR 86 (HC) 96, venne ordinato, dall'Alta Corte e dalla Corte Suprema, il rilascio dei ricorrenti, un richiedente asilo e un membro del partito d'opposizione, il *National Union for the Total Independence of* (UNITA). L'organo giudiziario in Namibia si è reso dunque indipendente sebbene l'esecutivo abbia provato ad esercitare la propria influenza.

Infine, la quarta parte del volume tratta delle *hybrid institutions*, come rimedio contro le difficoltà incontrate dai sistemi di *check and balances*; introdotte dalla Costituzione del Sudafrica del 1996, sono state introdotte in numerosi stati (es. Nigeria 1999, Kenya 2010, Zimbabwe 2013). Si tratta delle numerose agenzie o autorità dedite a contrastare la corruzione nonché predisposte appositamente per gestire le elezioni, questione delicata in tutti gli stati africani. Secondo l'autore, l'emersione di queste istituzioni ha un preciso significato: la dottrina della separazione dei poteri, applicata nella realtà africana, può non essere vincente, nel limitare l'arbitrio del Leviatano e questi organi, solo se nel pieno della loro indipendenza, possono agire in supporto della corretta applicazione dei testi costituzionali soprattutto nell'esercizio di funzioni investigative e di controllo. Prima del capitolo conclusivo viene esaminata la figura del Pubblico Ministero, sia nell'Africa anglofona quanto in quella francofona, mettendo in risalto come le funzioni di questo istituto debbano essere strettamente legate ad una solida indipendenza verso gli organi politici.

L'ultimo capitolo di questo ricco volume è dedicato alle prospettive future del costituzionalismo africano, nel cui ambito l'interazione tra i sistemi giuridici di *common law*, *civil law* e *customary law* costituisce un tema di sicuro interesse e di futuro approfondimento. In riferimento al ruolo dell'organo giudiziario l'Autrice nota che il progressivo abbandono della *political question doctrine* non rappresenti necessariamente un progresso; ciò in ragione della mancanza dello sviluppo di principi guida alternativi per le corti. Nell'ambito del costituzionalismo subsahariano l'unica esperienza pienamente positiva è sicuramente rappresentata dall'ordinamento del Sud Africa del 1996. L'Autrice del saggio in chiusura del volume suggerisce che, per la comprensione delle dinamiche costituzionali di numerosi Stati africani, sia necessario "guardare altrove". Ciò significa, in linea con la più autorevole dottrina (Choudhry 2006, Maldonado 2013, Vilhena 2013, Hirschl 2010, 2014), comparare non solo le diverse esperienze africane tra loro, all'interno delle quali il Sudafrica costituisce un'eccezione, bensì anche con altre realtà del c.d. Sud Globale, come India, Brasile e Colombia, tutti Stati segnati da un passato coloniale e caratterizzati da società attraversate da numerose tensioni etniche e religiose.

L'opera descritta, nonché la collana di volumi che introduce, è considerabile come pionieristica nel campo del costituzionalismo africano comparato. Da sottolineare come

questo volume prenda in considerazione prevalentemente l’Africa subsahariana anglofona, mentre le vicende costituzionali relative all’area francofona risultino, generalmente, ancora poco affrontate in dottrina. Lo studio di queste esperienze costituzionali rimane molto complicato, ma altrettanto affascinante, in ragione della difficoltà nel reperimento di documenti (ad esempio nel caso delle *customary courts*) e per sua la continua evoluzione, come dimostra l’annullamento, da parte della Corte Suprema, delle elezioni generali in Kenya dell’8 agosto 2017. Le vicende costituzionali africane destano sempre più interesse come dimostra il recentissimo volume curato da E.N. Sahle, *Democracy, Constitutionalism, and Politics in Africa: Historical Contexts, Developments, and Dilemmas*, New York, Palgrave Macmillan, 2017 e dal secondo manuale della collana, di prossima uscita, curato anch’esso da Fombad, *Constitutional Adjudication in Africa*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

Adriano Dirri